



Università degli
Studi di Udine

Accordo di contrattazione decentrata

N. 2 del 18 gennaio 2000

Oggetto: **CCNL 1994/97, art. 43 – Produttività collettiva e miglioramento dei servizi. Anni 1998/99.**

Tra le parti

così costituite:

- Commissione di parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento generale d'ateneo
- Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

Considerato che il CCNL citato in oggetto è da tempo scaduto e non è stato sin qui sostituito da alcun altro accordo nazionale e che pertanto esso deve ritenersi tuttora vigente ai sensi dell'art. 2 primo comma, ove si prevede che tale contratto, dopo la naturale scadenza, viene tacitamente rinnovato di anno in anno;

Considerato il tempo trascorso e dato atto che non è possibile definire a posteriori iniziative finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali;

Considerata la proposta di parte sindacale di non privare per questo la componente tecnico-amministrativa del personale della remunerazione spettante in virtù di più elevati livelli di efficienza ed efficacia, e di anticipare al medesimo personale una somma pari al 50% dei fondi complessivamente disponibili (miglioramento produttività e progetti finalizzati) con l'unico criterio della presenza effettiva in servizio, riservandosi di adottare per la rimanente quota criteri diversi da definire in successivo separato accordo;

Dato atto che la quota parte del fondo per il trattamento accessorio destinata alla remunerazione della produttività collettiva e del miglioramento dei servizi è stata – relativamente al biennio 1998/99 – definita in L. 993.889.220, comprensiva della parte destinata a progetti finalizzati;

Ritenuto di erogare i compensi come sopra calcolati in ragione del 50% (L. 496.944.610) in due rate mensili e precisamente nel mese di febbraio la quota 1998 e marzo la quota 1999 p.v.;

Dopo ampia discussione

si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa fa parte integrante del presente contratto.
2. La quota parte del fondo 1998/99 per il trattamento accessorio destinata alla remunerazione della produttività collettiva e del miglioramento dei servizi è anticipata ai dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto a tempo indeterminato in relazione a fasce di presenza in servizio effettivo calcolato su base annua.
3. Vengono stabilite a tal fine tre fasce di presenza pesate con tre coefficienti di valore 1,2 – 1,0 – 0,8 rispettivamente ad assenza dal servizio da 0 a 15 giorni, da 16 a 30 giorni, oltre a trenta giorni.
4. Non concorrono a determinare i giorni di assenza dal servizio i seguenti:

- Infermità dovuta a causa di servizio
- Permessi sindacali
- Congedo ordinario
- Recuperi effettuati a titolo di riposo compensativo.

5. Al personale a part-time il compenso così calcolato viene erogato in misura proporzionale al servizio reso.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione di parte pubblica

La Parte sindacale

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data: 20 gennaio 2000

Si approva.

[◀◀Indice](#)
